

N. R.G. 4772/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

Nel procedimento n. 4772/2017 R.Vol. Giur.

promosso da Esposito Antonella, [REDACTED] C.F. SPSNNL82D45G795R, ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);
il giudice designato, dott.ssa Manuela Velotti,
ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso proposto in data 7.08.2017 dalla sig.ra Esposito Antonella, [REDACTED] C.F. SPSNNL82D45G795R, con il quale quest'ultima ha proposto istanza ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge 3 del 2012, chiedendo la nomina di professionista quale Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con il fine di provvedere al pagamento dei propri debiti pari a complessivi € 110.944,43 (come risultante a seguito delle precisazioni di cui alla relazione del professionista) mediante un piano del consumatore;
visto il provvedimento di nomina del professionista quale OCC dott.ssa Samanta Garagnani;
visto il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3 del 2012 depositato in data 07.08.2017 ed integrato in data 19.09.2017 e la relativa relazione particolareggiata depositata dall'organismo di composizione della crisi dott.ssa Garagnani ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis l. 3/2012;
ritenuto che al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3 l. 3/2012, e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, la relazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
rilevato che il piano del consumatore prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del creditore ipotecario in misura del 32,65% e dei creditori chirografari in misura del 20%, con pagamenti previsti in 84 mesi con decorrenza da dicembre 2017 e termine a novembre 2024;



visto il decreto del 7.8.2017, con il quale è stata fissata l'udienza per il 08.11.2017, disponendone la comunicazione a cura dell'OCC ai creditori;
rilevato che nessuno dei creditori ha formulato contestazioni;
ritenuto che debba escludersi che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, e che pertanto ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore;
considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P.Q.M.

visti gli artt. 7, 8, 9, 12 e 12 bis della legge n. 3/2012,
omologa il piano del consumatore predisposto in data 7.08.2017 dalla sig.ra Esposito Antonella, 
 C.F. SPSNNL82D45G795R;
dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
attribuisce al professionista incaricato dott.ssa Garagnani gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it.
Bologna, li 15.11.2017

IL GIUDICE

Dott.ssa Manuela Velotti

